

APPENDICE

AL CONTRATTO DI COMODATO SOTTOSCRITTO IN DATA 4 FEBBRAIO 2010

tra

Ahlstrom Italia S.p.A., con sede legale in Mathi (TO), Via Stura n. 98, Codice Fiscale e Partita IVA [●], in persona di [●], nella sua qualità di [●], munito dei necessari poteri, (di seguito, in breve, “**Ahlstrom**” o la “**Comodante**”)

- da una parte -

Comune di Mathi, con sede in Mathi (TO), Via Domenico Borla n. 21, Codice Fiscale e Partita IVA 01568600017, in persona del Sindaco *pro tempore* [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza di [●] (di seguito, in breve, il “**Comune**” o il “**Comodatario**”)

- dall'altra parte -

(Ahlstrom e il Comune sono di seguito altresì definiti singolarmente come la “**Parte**” e congiuntamente come le “**Parti**”)

Premesso che

- A. in data 4 febbraio 2010 Ahlstrom e il Comune hanno sottoscritto un contratto di comodato gratuito (di seguito, il “**Contratto**”) avente ad oggetto la porzione di fondo sito in Mathi (TO), Via Banna, censito al N.C.T. al Foglio 8, mappale 393 parte, comprensiva, per quanto di diritto, delle strutture ivi esistenti, tra le quali un pozzo di estrazione di acqua di falda, il fabbricato a servizio del medesimo e la relativa cabina elettrica di alimentazione e trasformazione, con le relative infrastrutture, impianti e accessori (le “**Strutture**”);
- B. a seguito di frazionamento, la porzione di fondo oggetto del Contratto risulta attualmente censita al Catasto Terreni del Comune di Mathi al Foglio 8, particelle 709 e 710, già mappale 393 parte;
- C. ai sensi dell'articolo 6.1 del Contratto, il medesimo ha durata di anni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione e verrà pertanto a scadenza in data 4 febbraio 2030;
- D. nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Piemonte – Priorità II “*Transizione ecologica e resilienza*”, Azione II.2iv.4 “*Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi*”, Misura A “*Investimenti sui punti di approvvigionamento idrico ai fini antincendi boschivi*” – la Regione Piemonte ha presentato la domanda di agevolazione “*Mantenimento e implementazione delle infrastrutture al servizio della lotta attiva antincendio – Interventi di rifunzionalizzazione e realizzazione di nuove vasche antincendio nel territorio della Città Metropolitana di Torino – Area del Canavese*”, che prevede, sulla porzione di fondo oggetto del Contratto, un intervento di sostituzione della vasca di accumulo idrico ad uso dei mezzi di soccorso, funzionale alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito, l'“**Intervento**”);
- E. l'Intervento verrà realizzato e utilizzato nell'ambito del sistema regionale antincendi boschivi (A.I.B.), ivi compreso l'eventuale intervento delle squadre forestali regionali e del volontariato A.I.B.;
- F. ai sensi dell'articolo 4.1 del Contratto, la realizzazione di innovazioni o addizioni sul fondo è subordinata al preventivo consenso scritto di Ahlstrom e, ai sensi dell'articolo 9.4, qualsiasi modifica al Contratto deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in forma scritta;
- G. le Parti intendono pertanto prorogare la durata del Contratto al fine di assicurare la disponibilità del fondo in capo al Comune per un periodo congruo rispetto alla realizzazione dell'Intervento e al connesso vincolo quinquennale di destinazione previsto dalla disciplina dell'agevolazione.

Tutto ciò premesso, a formare parte integrante e sostanziale della presente appendice (l'“**Appendice**”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Appendice. I termini con iniziale maiuscola qui non diversamente definiti hanno il significato loro attribuito nel Contratto.

2. Proroga della durata

2.1. Le Parti convengono di prorogare di anni 5 (cinque) la durata del Contratto di cui all'articolo 6.1 del medesimo, che si intende conseguentemente estesa da anni 20 (venti) ad anni 25 (venticinque) dalla data di sottoscrizione del Contratto, con nuova scadenza al 4 febbraio 2035.

2.2. Allo scadere del termine come sopra prorogato, il Comune sarà tenuto a riconsegnare prontamente il fondo nella disponibilità di Ahlstrom secondo le condizioni previste dal Contratto.

3. Consenso alla realizzazione dell'intervento

3.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4.1 del Contratto, Ahlstrom presta il proprio consenso scritto alla realizzazione dell'Intervento sulla porzione di fondo oggetto del Contratto, ivi compreso l'eventuale intervento delle squadre forestali regionali e delle squadre del sistema regionale antincendi boschivi (A.I.B.).

3.2. Il consenso di cui al precedente articolo 3.1 non esonera il Comune dal rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nella progettazione, nell'esecuzione e nell'utilizzo dell'Intervento, ai sensi dell'articolo 4.2 del Contratto, e non costituisce deroga alcuna agli obblighi, alle responsabilità e alle manleve assunti dal Comune ai sensi degli articoli 2 e 7 del Contratto, che restano integralmente fermi anche con riferimento all'Intervento.

3.3. Resta espressamente inteso, ai sensi dell'articolo 4.3 del Contratto, che le opere realizzate in esecuzione dell'Intervento rimarranno acquisite ad Ahlstrom al termine del Contratto, senza diritto di compenso o rimborso alcuno per il Comune.

4. Obblighi connessi

4.1. In considerazione del vincolo di destinazione previsto dalla disciplina dell'agevolazione di cui in premessa, Ahlstrom si obbliga, per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di realizzazione dell'Intervento, a non esercitare le facoltà di richiedere l'immediata restituzione del fondo di cui all'articolo 6.2, lettere (B) e (C), del Contratto, limitatamente alla porzione di fondo interessata dall'Intervento. Resta ferma la facoltà di cui all'articolo 6.2, lettera (A), del Contratto.

4.2. In caso di alienazione della porzione di fondo interessata dall'Intervento entro il periodo di cui al precedente articolo 4.1, Ahlstrom si obbliga a inserire nell'atto di trasferimento il divieto di modificare sostanzialmente la natura e la funzionalità dell'infrastruttura realizzata per un periodo di anni 5 (cinque) dalla realizzazione dell'investimento, nonché a comunicare tempestivamente al beneficiario dell'agevolazione la variazione della proprietà del terreno.

5. Varie

5.1. Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dalla presente Appendice, restano ferme e invariate tutte le pattuizioni del Contratto, che le Parti confermano integralmente, ivi incluse le previsioni in

materia di garanzia e manleva (articolo 7), comunicazioni (articolo 8), foro competente (articolo 10) e disciplina applicabile (articolo 12).

Mathi (TO), li _____

Per Ahlstrom Italia S.p.A.

[●]

Per il Comune di Mathi

Il Sindaco *pro tempore* [●]
